



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "Monte Attu" – TORTOLI'

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

Via Fleming, 1 – 08048 T O R T O L I' (OG)

0782/623804 – Fax 0782/623804

C.F. 91009660910 (cod. univoco ufficio UFBI4D) – Codice Min.: NUIC87000B

e-mail: nuic87000b@istruzione.it – nuic87000b@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.ic2tortoli.edu.it>

Tortoli 21.09.24

-Al Personale Docente
E p.c. al DSGA
-Albo online
-Sito WEB
-Bacheca del RE

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO A.S. 2024/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la legge 107/2015;
- Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- Valutato Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n.

185

(Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come Pag. 2 a 5 soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

-Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

-Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

-Visto il Decreto n. 182 del 29 dicembre 2020.

-Visto il Decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

-Visto il verbale del collegio dei docenti;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO dell'Istituto comprensivo "Monte Attu" Tortoli' 2

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) per l'a.s. 2024-25 così composto:

- Dirigente scolastico
- Referente inclusione
- Docenti curricolari
- .Tutti i Docenti di sostegno
- Specialisti aziende sanitarie locali
- .Responsabili Servizi Sociali
- Personale ATA
- Componente genitori

Art. 1.1 Funzioni

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'Inclusività

Art. 1.2. Riunioni

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato.

Si riunirà anche in modalità on line sincrona:

- a. in seduta PLENARIA almeno due volte l'anno, per verificare, valutare e avviare il PI costituito, per redigere il PI per l'anno;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.
- c. Il GLI, in caso di necessità, può:
 - articolarsi per gradi scolastici
 - essere convocato per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.3. Convocazione e presidenza

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. L'ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLI.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all'inizio della riunione.

Art. 1.4. Durata

Il GLI dell'Istituto dura in carica per l'a.s. in corso e si rinnova automaticamente per gli anni scolastici successivi in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni che verranno adottate con apposito provvedimento.

Art. 2. Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

È costituito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto da:

- da tutti i docenti del Consiglio di Classe, dai docenti del Team per la scuola primaria e dai docenti di sezione per la scuola di infanzia di appartenenza dello studente.
- dai “genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- le figure professionali specifiche interne (Funzioni strumentali, Referente per l'Inclusione) ed esterne all'istituzione scolastica (Educatori professionali, Assistente all'autonomia e alla comunicazione...) che interagiscono con la classe;
- un rappresentante dell'ATS (ASL) di residenza dell'alunno/a che assicura “il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”.

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di uno o più esperti indicati dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che può delegare la funzione al Docente Referente inclusione o al Coordinatore di classe

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle

istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione:

scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

→ Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto

del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza.

Di ogni seduta dei GLO deve essere redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all'inizio della riunione.

→ Il GLO può riunirsi nella componente ridotta costituita da:

- Dirigente Scolastico o un suo Delegato;
- Coordinatore di classe;
- Docente di sostegno;
- Genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Studente o studentessa
- Figure professionali specifiche esterne all'Istituzione scolastica e, ove presenti, gli Educatori

professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione Art. 2.3 Durata

Il GLO dell'Istituto dura in carica per l'a.s. in corso e si rinnova automaticamente per gli anni scolastici successivi in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni che verranno adottate con apposito provvedimento.

Art. 2.4 Funzionamento del GLO

– Si riunirà almeno tre volte l'anno, una generalmente per la stesura del PEI, una per la verifica

intermedia ed una per la verifica finale del PEI, anche in modalità on line sincrona;

– Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o

l'opportunità.

PEI - Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328)

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di

Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione

individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Tempi di elaborazione de PEI - Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve

essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di

ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della

persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Si individua quindi la necessità di assicurare almeno tre incontri durante il corso dell'anno scolastico.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di

provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita

l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

È compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le

varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

Dott.ssa Antonella Rita Pisu

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3,comma 2, del D.L.vo n. 39/1993)